



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (ISE-FLSR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV



Circolo Didattico "Papa Giovanni Paolo II"
 TRENTOLA DUCENTA

Via Rossini, 5 – 81038 – Distretto 15

Tel./Fax 081.814.05.88 – 814.05.11 PEC: ceee07300v@pec.istruzione.it
 E-Mail: ceee07300v@istruzione.it – Sito web: www.ddtrentoladucenta.gov.it

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
 a.s. 2024-25**

Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2024 alle ore 9.00 nei locali della dirigenza scolastica si sono riuniti:

Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico Prof. Paolo GRAZIANO

Per la parte Sindacale:

RSU

Ins. Chirico Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
Ins. Della Gala Giuseppina	<input checked="" type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
Ins. Fontana Luisina	<input checked="" type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL	<input type="checkbox"/> presente con il sig.	<input checked="" type="checkbox"/> assente
CISL/SCUOLA	<input type="checkbox"/> presente con il sig.	<input checked="" type="checkbox"/> assente
SNALS/CONFAL	<input type="checkbox"/> presente con il sig.	<input checked="" type="checkbox"/> assente
GILDA/UNAMS	<input type="checkbox"/> presente con il sig.	<input checked="" type="checkbox"/> assente
ANIEF	<input type="checkbox"/> presente con il sig.	<input checked="" type="checkbox"/> assente

per la stipula del Contratto collettivo integrativo d'Istituto anno scolastico 2024/25, definito nella seduta del 20 novembre 2024 e sottoposto – come previsto dalla normativa vigente – al parere di regolarità dei revisori dei conti.

Si definiscono le seguenti articolazioni del contratto:

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2024/25.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre c.a., si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico. Sarà, in ogni caso rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal fondo dell'Istituzione scolastica.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
5. Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto integrativo si fa riferimento ai contratti nazionali e regionali vigenti.
6. Il presente contratto integrativo viene inviato entro 5 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti, all'ARAN e al CNEL per le dovute spettanze.

2. Finalità, obiettivi e strumenti della contrattazione

1. Alla luce delle previsioni del CCNL 2019-21, la contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

2. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
3. Obiettivi delle relazioni sono:
 - contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - migliorare la qualità delle decisioni assunte;
 - sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
4. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

3. Composizione della delegazione trattante e modalità

1. La delegazione trattante si compone di:
 - parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico;
 - soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
 - OO.SS. territoriali, rappresentative e firmatarie del CCNL 2019/2021.
2. Le parti, possono avvalersi, nella contrattazione integrativa, di esperti a cui vengono riconosciute specifiche competenze in materia, come supporto tecnico.
3. Il dirigente convoca il tavolo negoziale per la contrattazione integrativa, entro i termini di cui all'art. 30 comma 8 del CCNL.
4. La convocazione del tavolo negoziale ha forma scritta ed è recapitata ai soggetti della delegazione sindacale, con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
5. L'informazione sulle materie oggetto di contrattazione integrativa va effettuata con l'invio o la condivisione (anche informale) di dati ed elementi conoscitivi prima della convocazione del tavolo negoziale e cioè prima del 15 settembre dell'anno di riferimento.

4. Durata, decorrenza, tempi e procedure della contrattazione

1. Il presente contratto rimane valido sino alla stipula del successivo. La parte relativa alla ripartizione delle risorse può essere oggetto di contrattazione annuale;
2. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto entro la data del 31 luglio dell'anno di riferimento. La contrattazione integrativa, in questo caso, è avviata entro il successivo mese di settembre.
3. L'ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.
4. Il Contratto integrativo d'Istituto, dopo la firma, sarà pubblicato sul sito della scuola, nell'Albo pretorio on line in apposita sezione "Albo sindacale".

5. Verifica dell'attuazione dell'accordo

1. La verifica dello stato di attuazione del presente contratto si svolgerà al termine di ogni anno scolastico e comunque prima della stipula del successivo, in un apposito incontro.
2. In relazione al MOF saranno forniti dati aggregati per singola area e per singolo profilo con indicazione delle eventuali economie realizzate. Il dato aggregato può contenere anche il numero complessivo di addetti destinatari del salario accessorio.
3. Nella bacheca sindacale dell'Istituzione scolastica la RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione di atti e di tutela delle persone, senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico;
4. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali ai rappresentanti sindacali di Istituto.

6. Interpretazione autentica

5. In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
6. La procedura dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data del primo incontro.
7. La richiesta di interpretazione autentica dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

8. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo, tranne i casi in cui palesemente si riconosca l'impossibilità dell'applicazione *ex tunc* della clausola stessa.
9. Di ulteriore accordo sarà data informazione al personale con pubblicazione sulla sezione dell'albo sindacale istituita sul sito della scuola

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

7. Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

8. Materie oggetto di contrattazione integrativa

1. Alla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica sono demandate le seguenti materie:
 - c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c.2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto;
 - c.3) criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
 - c.5) criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
 - c.6) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
 - c.8) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
 - c.10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
2. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.
3. Per i punti c.1, c.5, c.6, c.7, c.8, c.9, c.10, c.11 in caso di accordo non raggiunto, decorsi 30 giorni eventualmente prorogabili ad altri 30, le parti riassumono le rispettive prerogative. Per i punti c.2, c.3, c.4, si assumono le prerogative in via provvisoria e si proseguono le trattative che devono concludersi entro 45 giorni eventualmente prorogabili per altri 45.

9. Materie oggetto di confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);

- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

10. Materie oggetto di informazione

1. L'informazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CCNL 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti, escludendo ogni possibilità di associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata il più rapidamente possibile.

11. Informazione e trasparenza

1. Il Dirigente fornirà dati ed elementi conoscitivi ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa.
2. Egli fornirà informazione circa l'organigramma dell'istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
3. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'istituzione scolastica, il dirigente metterà, inoltre a disposizione delle RSU e dei rappresentanti OO.SS. aventi titolo alla contrattazione il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

12. Materie oggetto di informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. Utilizzazione delle risorse spese per attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

13. Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale on line presso il profilo istituzionale d'istituto; ogni documento da affiggere all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. La richiesta di affissione può essere inoltrata alla mail istituzionale e il webmaster provvederà quanto prima.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della scuola individuato all'occorrenza.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di non recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.

14. Uso dei locali e delle attrezzature

Alla RSU nell'esercizio delle sue funzioni è consentito:

- comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
- l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
- l'utilizzo di un locale per le riunioni

Le modalità di utilizzo delle attrezzature saranno definite in modo tale da non comportare disagio organizzativo alle attività scolastiche.

15. Assemblea in orario di lavoro

1. Il diritto alla partecipazione ad assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro, è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Ricevuta la richiesta, il dirigente, tempestivamente pubblica l'avviso ed informa il personale con circolare interna. Il personale è tenuto a comunicare l'adesione entro i termini indicati dall'amministrazione e comunque con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. La mancata comunicazione implica, per il dipendente, la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Se l'assemblea è per tutto il personale (docente e non docente) e le lezioni sono state sospese per tutte le classi/sezioni, sarà garantita la presenza di n. 1 (una) unità di personale ausiliario nella sede dove sono ubicati gli uffici e di n. 1 (una) unità di personale assistente amministrativo.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, dovrà essere garantita almeno la vigilanza all'ingresso/agli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico con n. 1 unità di personale ausiliario per ciascun plesso/padiglione (infanzia e primaria e secondaria) e n. 1 unità di personale amministrativo in segreteria.
7. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
8. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione.
9. Per le sezioni/classi a tempo normale/pieno/prolungato, se necessario si sospenderà il turno pomeridiano per consentire la partecipazione all'assemblea ai docenti che abbiano dichiarato la volontà di partecipare.
10. L'individuazione del contingente minimo sarà effettuata con i seguenti criteri:
 - Disponibilità volontaria;
 - Individuazione da parte del Dsga secondo il criterio della rotazione.

16. Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione e indicazione della data e della durata al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

17. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990

In coerenza con il nuovo Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS. in data 02/12/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021, per la materia specifica si rinvia integralmente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa relativo ai contingenti di personale da prevedere in caso di sciopero per garantire i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili e allegato Regolamento per l'individuazione delle attività indispensabili (entrambi disponibili all'albo digitale dell'istituzione scolastica).

18. Utilizzazione dei servizi sociali e del servizio mensa

1. Il personale docente e ATA ha diritto di usufruire dei servizi sociali. La concessione di permessi in tal senso è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. Il Dirigente scolastico, nel caso di recupero di ore derivanti da permessi brevi, concorderà con l'interessato le modalità di recupero.
2. Il personale della scuola potrà fruire della mensa scolastica in forma gratuita se assiste alla mensa.

19. Permessi del personale docente

1. Il docente che intende usufruire di uno dei tre giorni di permesso per motivi personali, documentati, anche mediante autocertificazione, previsti dall'art.15 c.2 del CCNL del 29/11/2007, deve produrre domanda con almeno tre giorni di anticipo, in quanto il dirigente scolastico deve essere messo in condizione di riorganizzare il servizio (tranne casi eccezionale imprevedibili). Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.13, comma 9 CCNL.
2. La fruizione di permesso breve (per una durata nor. eccedente il 50% dell'orario di servizio previsto per la specifica giornata) deve essere richiesta al responsabile di plesso, all'uopo delegato dal Dirigente, di norma due giorni prima dell'evento, con obbligo di recupero nei tempi e nelle modalità stabilite, di norma entro le 8 settimane successive alla concessione.

3. La modalità per la richiesta dei permessi – fatta eccezione per i permessi brevi e i congedi a carattere episodico e straordinario (aspettativa, congedo biennale ex L. 104/92, etc.) – è l’inoltro dell’istanza telematica mediante la funzione “Sportello digitale” di Axios.

20. Permessi per il personale ATA a tempo determinato

1. Ai sensi del CCNL 2019-21 (art. 35 c.8,9,12,13), il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, ha diritto, a domanda, da inoltrare al Dirigente scolastico con almeno tre giorni di anticipo, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 CCNL 18.01.2024 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
2. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al punto precedente sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29.11.2007.
3. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio
4. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
5. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi ed esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

21. Referendum

6. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
7. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo

TITOLO TERZO – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CAPO I – CONDIZIONI DI LAVORO

22. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett.c.1)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Il DS assicurerà al RLS la formazione secondo la normativa vigente. È fatto obbligo al RLS di partecipare.
3. Il RLS accede a tutta la documentazione relativa all'attuazione del T.U. n. 81/2008 e successive modificazioni.
4. Il D.S. consulta il RLS e il RSPP ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni in attuazione alla normativa in materia di sicurezza. In occasione della consultazione i due responsabili hanno facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione stessa; la consultazione verrà registrata su apposito registro.
5. Il RLS ha facoltà di accesso in tutti i luoghi di lavoro, dopo averne dato preavviso al D.S.
6. Il RLS, dopo le visite di ricognizione, segnala per iscritto al D.S. tutte le situazioni di non conformità rilevate.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e può usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali integralmente si rinvia. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Durante le attività scolastiche in cui vengono adoperate le attrezzature di laboratorio e la palestra, indipendentemente dal fatto che dette attrezzature vengano utilizzate nei laboratori, nella palestra o in altri ambienti, il docente ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto con il compito di vigilare e controllare;
9. A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque di fumare all'interno dei locali e delle pertinenze della scuola. Il D.S. e tutto il personale dell'Istituto hanno il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del personale medesimo;
10. Il personale tutto ha l'obbligo di collaborare segnalando al RSPP e al RLS eventuali situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di quanti popolano gli edifici scolastici. Il personale, docente ed ATA, in caso di urgenza o in situazioni ritenute di potenziale pericolo per le quali non ci siano disposizioni precise, ha l'obbligo di adottare, nelle more della segnalazione scritta al DS, tutti gli accorgimenti volti a tutelare la salute e

l'incolumità degli alunni e degli operatori scolastici (es. luoghi esterni accidentati, scivolosi, spigoli, arredi barcollanti, etc.).

11. L'incarico alle figure sensibili alle quali l'Amministrazione ha garantito la formazione, è rinnovato automaticamente sino al determinarsi di situazioni nuove che richiedano la revisione degli incarichi stessi. La revoca dell'incarico va motivata e comunicata all'interessato nonché al RSPP e al RLS.
12. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

23. Riunione periodica del RSPP

Il Dirigente scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione ha carattere consultivo. Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere, in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

24. Criteri per l'elaborazione dell'orario scolastico

1. L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle attività/discipline nel tempo hanno il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presenti i seguenti criteri:
 - Alternanza di turni antimeridiani e pomeridiani (ove presenti);
 - equilibrata distribuzione delle discipline nell'arco della giornata e della settimana;
 - alternanza di attività e discipline di natura diversa e complementare nel corso della giornata;
 - utilizzo razionale di tutti gli spazi.
2. Nella formulazione dell'orario si terrà conto degli insegnanti che lavorano su più scuole o che svolgono attività specifiche e peculiari per individualizzazione (sostegno) o per estensione su molte classi (IRC).
3. La formulazione dell'orario di lezione rientra nelle competenze del Dirigente scolastico. Il Collegio dei docenti formula le proposte sui criteri didattici che ne ispirano l'elaborazione. Nell'istituto l'orario obbligatorio dei docenti ordinariamente si sviluppa su 5 giorni di servizio settimanali.

25. Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c. 6)

1. L'orario del personale ATA, nell'ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato in orario antimeridiano o pomeridiano in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio;
2. Per venire incontro ad esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare del personale che ne farà espressa richiesta potranno essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, per l'intero anno scolastico o per periodi dell'anno scolastico, con i seguenti criteri:

Per il personale Ausiliario:

- Rimodulazione dell'orario di entrata del personale ausiliario anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto non superiore ad 1/3 (ad es. su n. 3 unità di personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita a n. 1); ciò al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni;
- Rimodulazione dell'orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

Per il personale Assistente Amministrativo:

- Flessibilità in ingresso ed in uscita, comunque, non oltre n. 2 ore dall'inizio delle attività mattutine o n. 2 ore dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/3.

26. Formazione e aggiornamento in servizio

1. La formazione continua costituisce un diritto e un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. L'art. 36 del CCNL 2019/2021 riconosce espressamente tale diritto al personale, sia attraverso la predisposizione di percorsi formativi interni, sia attraverso l'incentivazione alla partecipazione a percorsi anche universitari di formazione.
2. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti). Sono obbligatorie le attività formative deliberate dagli organi collegiali, conformemente al Piano di Formazione del personale disposto nel PTOF-t, rientranti nelle 80

ore complessive del piano delle attività funzionali dei docenti ugualmente deliberato dal collegio dei docenti. Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (Attività funzionali all'insegnamento), solo se richieste come vincolanti da parte dell'amministrazione, possono essere remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (in tal caso si privilegia la formazione effettuata da figure di staff e/o percorsi formativi coerenti con le priorità del RAV e gli obiettivi di miglioramento del PTOF). I programmi di formazione cui il dipendente aderisce volontariamente non sono in nessun caso remunerati.

3. Per il personale ATA è favorito l'accesso alle iniziative di formazione, nel rispetto del Piano di formazione predisposto dal DSGA, in particolare – per il personale amministrativo – sulle procedure che prevedono l'utilizzazione di strumenti informatici, nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale); per il personale ausiliario sulle procedure relative alla cura e al benessere degli alunni, nonché all'incremento degli standard di sicurezza.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 art. 36 del CCNL 2019-2021, al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall'istituzione scolastica avvengono, di norma, fuori dall'orario di insegnamento (per i docenti) o di servizio (per il personale ATA). Per il personale ATA, essi avvengono al di fuori dell'orario di servizio. La formazione che presenta carattere di obbligatorietà (es. sicurezza, privacy, etc.) è svolta di norma in orario di servizio non coincidente con l'attività didattica. Solo in caso diverso essa dà diritto a forme di incentivazione o recupero.
5. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 4.
6. La fruizione da parte dei docenti di 5 (cinque) giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata per i corsi riguardanti tematiche strettamente professionali, sia trasversali sia specifiche per aree disciplinari miranti al potenziamento della qualità professionale, ai processi innovativi in atto e al potenziamento dell'offerta formativa:
 - organizzati o autorizzati dall'USR o dal MIM;
 - organizzati da altre Amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIM);
 - corsi organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF-t;
 - corsi organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori;

In ogni caso il corso deve essere accreditato dal MIM e tracciato su piattaforma SOFIA o SCUOLA FUTURA.

7. Criteri specifici per la partecipazione a corsi di formazione per i quali è prevista la possibilità di fruire fino a 5 (cinque) giorni di permesso retribuito sono:
 - priorità ai docenti titolari;
 - partecipazione a iniziative ricomprese nel Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione dell'Istituto;
 - coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'Istituzione scolastica;
 - coerenza del corso con la disciplina di insegnamento;
 - possibilità di essere sostituiti durante l'assenza con personale interno.

La richiesta del personale deve:

- a. essere presentata con almeno 5 giorni di anticipo;
- b. esplicitare la disponibilità ad effettuare relazioni e/o interventi di restituzione, informazione, stimolo a gruppi di docenti "affini" e/o al Collegio.

8. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all'apprendimento in rete anche in modalità asincrona, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

27. Criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c.7)

1. Le risorse, eventualmente disponibili destinate alla formazione del personale, saranno programmate, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF, saranno ripartite nella seguente misura (cui si può derogare in caso di mancato o ridotto utilizzo da parte di una delle componenti):
 - 69% della disponibilità per il personale docente;
 - 29% per il personale ATA;
 - 2% fondo di riserva impiegabile su entrambe le categorie, a seconda delle necessità.
2. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.
3. In misura residuale le risorse potranno essere utilizzate anche per attività formative cui partecipa il DS o il DSGA.

28. Lavoro a distanza

1. Le disposizioni in materia di lavoro a distanza di cui al presente Titolo si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l'organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo dell'istituzione scolastica.

29. Lavoro agile

1. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
2. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.
3. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017.
4. L'accesso al lavoro agile avviene tramite richiesta formale da parte del dipendente e a seguito della stipula di un accordo individuale scritto tra amministrazione e dipendente contenente gli elementi essenziali descritti all'art. 13 comma 1 del CCNL 2019-2021.
5. Settimanalmente (o mensilmente) dovranno essere fissati gli obiettivi da raggiungere durante lo svolgimento del lavoro agile. Il lavoratore dovrà compilare una scheda con la quale autocertifica il lavoro svolto. L'amministrazione si riserva di verificare il raggiungimento degli obiettivi.

30. Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

1. Le giornate di lavoro da svolgersi in sede e quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi. Il personale scolastico potrà svolgere un massimo di 10 giornate mensili di lavoro a distanza. Il numero di tali giornate è definito nell'accordo individuale e dovrà tenere conto di condizioni di particolare necessità.
2. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali:
 - a. fascia di contattabilità – fissata in 7 ore e 12 minuti nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che tramite posta elettronica o con altre modalità similari. Tale fascia oraria, indicata nell'accordo individuale, non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;
 - b. fascia di inoperabilità – sarà ricompresa tra le 17,30 e 7,30, nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 al cui rispetto il lavoratore è tenuto che include il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo
3. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.
4. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
5. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
6. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio può anche comportare, nei limiti e con le modalità concordate con il dirigente responsabile, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruito.
7. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 2, lett. b) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 2, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'amministrazione.

31. Formazione specifica lavoro agile

1. Ai sensi dell'art. 15 CCNL 2019/2021, al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione predisposto dal DSGA, sentito il personale interessato, saranno previste specifiche iniziative formative per il personale ATA che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
2. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

32. Lavoro da remoto

1. Il lavoro a distanza può essere prestato anche da remoto, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Per la realizzazione della prestazione in modalità da remoto si fa rinvio integralmente all'art. 16 del CCNL 2019-2021.

33. Criteri di priorità per l'accesso al lavoro a distanza

1. L'amministrazione provvederà ad approvare un regolamento dettagliato per la disciplina del lavoro a distanza da applicare nei confronti di tutto il personale di segreteria. A fronte dell'impossibilità di concedere il lavoro a distanza contemporaneamente ad un numero di dipendenti superiore a 1, a rotazione, secondo priorità nel medesimo regolamento saranno, altresì, individuati i seguenti criteri per la definizione di un ordine di preferenza tra i diversi lavoratori richiedenti:
 - a. Dipendenti in gravidanza e nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 81/2017;
 - b. Dipendenti direttamente fruitori o sui cui grava la cura di disabili ai sensi e per gli effetti della Legge n.104/1992;
 - c. Situazioni debitamente certificate di disabilità psico-fisiche del dipendente non già beneficiario di Legge n.104/1992, tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;
 - d. Dipendenti residenti in regioni o province diverse da quella della sede di lavoro con percorrenza superiore ai 90 km per i quali sarà preferita la consecutività delle giornate di lavoro a distanza.

34. Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (c.d. "diritto alla disconnessione", art. 22, c. 4, lett. c. 8)

1. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:
 - le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente dal lunedì al venerdì in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle ore 7.30 alle ore 17.30;
 - il sabato saranno effettuate entro le ore 14.00;
 - La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole.
2. Il ricorso ai social (Facebook, Messenger, Whatsapp, etc.) è previsto solo per i docenti che ricoprono incarichi di responsabilità (Collaboratori del DS, Funzioni strumentali, staff, referenti, coordinatori...) i quali, con accettazione dell'incarico, implicitamente accettano l'uso dello strumento. Se i social sono utilizzati per avvisare gruppi più ampi di dipendenti, la comunicazione ha solo carattere di rinforzo o facilitazione e non determina obblighi di servizio.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque strumento, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile (es. emergenza sanitaria, allerta meteo, eventi straordinari, convocazioni straordinarie OO.CC., trasferte fuori sede con alunni, visite guidate e viaggi di istruzione, manifestazioni, etc.).

35. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22, c. 4, lett. c. 9)

- Al fine di garantire la qualità del lavoro, elevare la professionalità del personale amministrativo attraverso il ricorso a innovazioni tecnologiche ed informatizzazione dei processi, in fase di prima applicazione, si procederà come di seguito:
1. Attivazione di processi di *empowerment* con il diretto coinvolgimento del personale docente ed ATA perché contribuisca alla migliore definizione/pianificazione degli interventi di formazione e/o addestramento all'uso delle tecnologie esistenti.

2. Pianificazione di spesa per l'ammodernamento delle tecnologie affinché rispondano alle esigenze di informatizzazione dei processi per la semplificazione, la dematerializzazione e la riduzione dei tempi per singola azione/attività.
3. Pianificazione del lavoro con indicazione dei compiti e degli obiettivi da raggiungere (ove possibile) in modo da elevare il senso di responsabilità del personale amministrativo.

36. Modalità delle riunioni e di lavoro degli OO. CC, compresa l'attività di programmazione settimanale per la scuola primaria;

1. L'art. 44 del CCNL 2019-2021 rubricato "Attività funzionali all'insegnamento" al c. 6 prevede che "con Regolamento d'Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a).
2. Previa specifica regolamentazione di istituto per la definizione delle modalità delle riunioni degli OO. CC line per lo svolgimento delle "possibili" attività funzionali all'insegnamento, coerentemente con le delibere degli OO.CC. è prevista la possibilità di riunione a distanza (o in modalità mista) e lo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento per i seguenti organismi e ambiti:
 - Programmazione settimanale Scuola Primaria
 - Incontri scuola-famiglia
 - Riunioni consiglio di intersezione, di interclasse, GLO, collegio docenti, comitato di valutazione, consiglio di istituto, giunta esecutiva (solo in caso di odg che non prevede delibere)
3. Le modalità di svolgimento sono statuite con specifico regolamento approvato dagli OCCC. In nessun caso possono svolgersi attività online a carattere deliberativo.

CAPO II – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

37. Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF-t

Per tutte le attività previste dal POF-t, la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell'Istituzione scolastica. In assenza di specifiche professionalità o di dichiarate indisponibilità il Dirigente scolastico può far ricorso a esperti esterni, sia attraverso collaborazioni plurime (art. 35 CCNL 2007) con docenti di altre scuole, sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste (D.I. 129/2018). Per quanto concerne le priorità di utilizzazione si prevede:

- a) Docenti del Consiglio di classe per le attività connesse alla realizzazione del progetto formativo previsto al suo interno;
- b) Docenti interni che hanno dato la propria disponibilità ed in possesso di specifiche competenze documentate da curriculum;
- c) Docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in possesso delle competenze richieste, individuati attraverso di una presentazione di un apposito curriculum;
- d) Esperti esterni non appartenenti al sistema scolastico previa presentazione di adeguato curriculum.

38. Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico (L. 160/2019)

1. La valorizzazione del personale scolastico avviene sulla base di quanto stabilito dalla Legge 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che all'art. 1 comma 249 così recita: *«Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione».*
2. Nell'ambito del presente contratto le risorse suddette sono utilizzate per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico secondo quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007, ad integrazione di quanto già previsto dal presente contratto di istituto, e con particolare riferimento alle seguenti attività distinte tra personale docente e Ata che qualificano le prestazioni nell'ottica – già proprio del fondo per la valorizzazione – di una specifica attenzione alle competenze del personale e alle azioni di particolare complessità svolte.
3. Nel rispetto dei criteri deliberati dal Comitato per la valutazione dei docenti (che si prorogano fino a nuova deliberazione), le professionalità valorizzate della componente docente riguardano lo svolgimento di attività connesse a attività di ampliamento dell'offerta formativa (didattica) e compiti di coordinamento, pianificazione e monitoraggio (incarichi) nelle aree di:

- a) innovazione metodologica e curricolare;
 - b) implementazione e sviluppo innovativo delle pratiche gestionali ed organizzative;
 - c) attività e coordinamento di formazione, anche digitale, con i necessari raccordi con il Piano di formazione;
 - d) incremento della cultura e delle pratiche inclusive.
4. I criteri con cui sono valorizzate le professionalità della componente ATA, concordati nella Contrattazione Integrativa di Istituto, riguardano lo svolgimento di attività connesse a compiti di coordinamento, pianificazione e monitoraggio nelle aree di:
- a) procedure amministrativo-contabili connesse alle azioni di innovazione digitale, curricolare e del PNRR;
 - b) comunicazione telematica, gestione e supporto delle piattaforme digitali;
 - c) coordinamento di gruppi di lavoro e squadre di intervento;
 - d) prevenzione e sicurezza della comunità scolastica.
5. Tali risorse sono finalizzate sia alla valorizzazione del personale docente, sia alla valorizzazione del personale Ata tenuto conto delle unità di organico per ciascuna componente scolastica, secondo la determinazione quantitativa del fondo per la valorizzazione, oggetto di specifica determinazione contrattuale.
6. Definita la misura del fondo per la valorizzazione del personale scolastico in sede di contrattazione di istituto, con determina dirigenziale sono definiti gli incarichi (per il personale docente sulla base delle individuazioni operate in condivisione con il Collegio dei docenti).

39. Valorizzazione dei docenti coinvolti nel piano Agenda sud

1. Il fondo per la valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche coinvolte nel cosiddetto piano AgendaSUD - art. 78, comma 7, lett. i), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024, è attribuito ai docenti secondo criteri, definiti in contrattazione di istituto, che tengano conto della permanenza dei docenti nella medesima scuola per almeno un triennio, e della partecipazione dei docenti a progetti specifici di ampliamento dell'offerta formativa, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Il compenso potrà essere attribuito anche proporzionalmente ai giorni di servizio prestati da parte del personale docente trasferito in quanto perdente posto e rientrato nella medesima istituzione scolastica nel periodo considerato.
3. Nell'attuale periodo di vigenza della contrattazione di istituto, recependo e ampliando i criteri definiti a livello nazionale, il fondo è ripartito tra:
 - a) Docenti a t.i. residenti fuori provincia rispetto alla sede di servizio, che permangono da almeno tre anni senza aver prodotto domanda di trasferimento/assegnazione/utilizzo;
 - b) Docenti a t.i. che permangono da almeno tre anni senza aver prodotto domanda di trasferimento / assegnazione / utilizzo e sono contemporaneamente impegnati in progetti – non altrimenti retribuiti – di ampliamento dell'offerta formativa che coinvolgono enti locali e/o enti territoriali (ASL, forze armate, parrocchie) e/o enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni, etc.).

40. Attività aggiuntive del personale docente

1. Si concordano i seguenti criteri generali di impegno:
 - a) assunzione di incarichi di collaborazione con il D.S. e responsabilità di plesso;
 - b) assunzioni di specifici incarichi di coordinamento (interclasse, intersezione, classe, dipartimento etc.);
 - c) assunzione di specifici incarichi di referenza (orientamento, continuità, inclusione, educazione civica, miglioramento, ambienti digitali, dispersione, bullismo/cyberbullismo, etc.);
 - d) partecipazione a lavori di commissioni, gruppi di studio e di approfondimento;
 - e) assunzione di specifici incarichi di tutor per docenti neoimmessi;
 - f) realizzazione di percorsi formativi di recupero, integrazione e potenziamento;
 - g) progetti inseriti nel POF, svolte con gruppi di alunni, al di fuori dell'orario scolastico;
 - h) realizzazione di progetti e percorsi formativi proposti da altri enti o da altre scuole con cui la scuola si dovesse consorzicare con protocolli d'intesa e/o con accordi di programma, sempre che questi prevedano l'impiego di ore di insegnamento a gruppi di alunni in orario extrascolastico.

41. Accesso alle prestazioni aggiuntive del personale docente

1. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) generali e specifici deliberati dal Collegio dei docenti;
 - b) di competenze professionali funzionali all'attività da realizzare, comprovate da titoli specifici;
 - c) esiti di eventuali precedenti esperienze;
 - d) sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - e) disponibilità espressa dal personale;
 - f) graduatoria interna.

2. L'accesso ai progetti PNRR, PN, POR e altri progetti con finanziamenti speciali è regolato primariamente dalle delibere di approvazione dei criteri dei competenti organi collegiali.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico contenente le mansioni da svolgere, tempi e modalità della rendicontazione finale e il corrispettivo economico spettante.

42. Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può rendersi disponibile per almeno un'ora settimanale per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti (fino alla concorrenza di n. 24 ore di lezione). Per i docenti di Scuola dell'infanzia (con 25 ore di lezione) il ricorso a tale istituto è residuale ed emergenziale, al fine di garantire comunque la vigilanza.
2. La disponibilità va resa al responsabile di plesso e indicata nel quadro orario settimanale.

43. Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL Scuola 29/11/2007.
2. I relativi compiti sono a carico del FIS o di altro fondo specifico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

44. Attività aggiuntive del personale ATA

1. Si concordano i seguenti criteri generali di impegno:

Servizi Amministrativi

- Sostituzione colleghi assenti
- Servizi esterni
- Intensificazione di lavoro connessa agli adempimenti amministrativi per particolari pratiche di complessa procedura
- Lavoro straordinario per sopraggiunte esigenze di servizio

Servizi Ausiliari

- Partecipazione ad interventi di piccola manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dell'istituto
 - Servizi esterni
 - Assunzione di incarichi di coordinamento per lavori di squadra
 - Supporto a interventi dell'ente locale, di ditte esterne, di fornitori con disponibilità a intervento in giorni e fasce orarie di riposo
 - Sostituzione colleghi assenti
 - Lavoro straordinario per sopraggiunte esigenze di servizio
2. Le ore aggiuntive, salvo diversa richiesta del lavoratore, saranno retribuite con le risorse del FIS per il personale ATA. Nell'ipotesi di richiesta di giornate di recupero, queste dovranno essere concordate con il DSGA, compatibilmente con le esigenze di servizio.

45. Accesso alle prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. L'accesso ai progetti PNRR, PN, POR e altri progetti con finanziamenti speciali è regolato primariamente dalle delibere di approvazione dei criteri dei competenti organi collegiali.
4. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

46. Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per particolari attività il Dirigente – sentito il Dsga – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica o con fondi dedicati.

47. Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

48. Compensazione con recuperi

1. Nei limiti delle disponibilità e in forma accessoria rispetto ai compensi, fatta salva la garanzia del servizio, l'impegno ulteriore (intensificazione) o straordinario del personale ATA può essere commutato in ore / giornate di recupero. Tale impegno deve essere previamente autorizzato dal DS o dal DSGA, o effettuato su richiesta dell'ufficio per lavori straordinari (pulizia, piccola manutenzione, etc.) e sarà comunicato contestualmente a quale forma di recupero dà accesso.
2. Il recupero sarà fruito, sulla base della programmazione annuale effettuata dal DSGA, in periodi di ridotto volume di lavoro e/o minimo flusso di utenza.
3. Il recupero attribuito non può eccedere il massimo di n. 2 settimane nel corso dell'anno scolastico.

49. Criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

1. L'art. 54 del CCNL 2019-2021 regola l'attribuzione di incarichi specifici al personale ATA all'interno dell'istituzione scolastica. Questi incarichi sono fondamentali per garantire l'efficienza del sistema scolastico e valorizzare le competenze dei dipendenti.
2. Il numero e la natura degli incarichi specifici sono definiti dal dirigente scolastico sulla base di specifiche esigenze dell'istituzione scolastica, previo confronto con il DSGA. L'attribuzione degli incarichi è effettuata dal dirigente scolastico, su proposta del titolare di incarico di DSGA, previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6) (livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali).
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennità, avente carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) in relazione alle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Tra le risorse destinate al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano quelle di cui all'art. 40, comma 1, lett. d) del CCNL 19/04/2018. Esse saranno finalizzate in particolare per l'Area dei Collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al presente comma è retribuito con un'indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere. In tale sede è possibile prevedere che per il personale titolare di posizione economica l'indennità correlata all'incarico di cui al presente comma sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento. Il presente comma ha effetti sugli incarichi attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo di cui al presente comma.
5. Sono definite le seguenti aree per il conferimento degli incarichi specifici per i differenti profili professionali:

Profilo di collaboratore scolastico

- a) attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, e assistenza ai minori, accompagnamento ad altri plessi;
- b) interventi tecnici in caso di attivazione del sistema di allarme della struttura scolastica in tempo notturno, nei giorni di chiusura, in caso di malfunzionamento, ad ogni modo in periodo non coincidente con lo svolgimento delle attività didattiche ordinarie.

Profilo assistente amministrativo

- a) Gestione informatizzata del personale e attività connesse.
 - b) Supporto amministrativo contabile avanzato.
 - c) Supporto attività progettuali scolastiche
 - d) Controllo del magazzino e gestione del materiale di facile consumo
 - e) Gestione informatizzata degli alunni con disabilità e attività connesse.
6. Ai sensi dell'art. 58 c.8 del CCNL 2007 il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

50. Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – RISORSE DISPONIBILI E ALLOCAZIONE

51. Risorse disponibili del MOF

In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018 e, in particolare, ai sensi dell'art. 40, comma 1, è stato previsto, che le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa". Per l'a.s. 2024/25 le risorse complessive del MOF, assegnate con nota prot. 36704 del 30 settembre 2024 dal MI – Direzione Generale risorse umane e finanziarie, ammontano a € 85.269,28 lordo dipendente. Dette somme sono nella disponibilità del tavolo contrattuale.

52. Allocazione delle risorse

Le risorse, comprensive di economie, disponibili per l'attuazione di tutte le attività e progetti inseriti nel POF-t da parte del personale docente e ATA, da attingere dalla complessiva disponibilità del finanziamento MI per il MOF anno 2024/25, sono come riportato nella tabella seguente:

Risorse disponibili a.s. 2024/25	lordo dipendente	lordo stato
FIS 24/25	€ 53.869,88	71.485,33 €
economia FIS precedente contrattazione	€ 1.518,64	2.015,24 €
TOTALE FIS 24/25	€ 55.388,52	73.500,57 €
<i>Accantonamenti obbligatori DSGA di cui: € 653,89 (indennità sostituto dgsga)</i>	€ 6.895,39	9.150,18 €
TOTALE FIS 24/25 al netto dell'ind. Dsga	€ 48.493,13	64.350,38 €
<i>Accantonamenti fondo riserva 2%</i>	€ 969,86	1.287,00 €
TOTALE FIS 24/25 CONTRATTABILE	€ 47.523,27	63.063,39 €
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI 24/25	€ 4.627,08	6.140,13 €
economia FF.SS. precedente contrattazione	3,82	5,07 €
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 24/25	€ 4.630,90	6.145,20 €
INCARICHI SPECIFICI ATA 24/25	€ 3.584,67	4.756,86 €
economia incarichi ATA precedente contrattazione	-	- €
TOTALE INCARICHI SPECIFICI 24/25	€ 3.584,67	4.756,86 €
ORE ECCEDENTI sostituzione colleghi assenti 24/25	€ 3.587,22	4.760,24 €
economia ore eccedenti contrattazione precedente	€ 558,54	741,18 €
TOTALE ORE ECCEDENTI 24/25 + PRATICA SP.	€ 4.145,76	5.501,42 €
Finanziamento Area a Rischio 24/25	€ -	- €
economia Area a Rischio	€ 35,61	47,25 €
TOTALE AREA A RISCHIO	€ 35,61	47,25 €
Finanziamento Valorizzazione merito 24/25	€ 15.301,98	20.305,73 €
economia valorizzazione merito contrattazione precedente	21,68	28,77 €
TOTALE Valorizzazione Merito	€ 15.323,66	20.334,50 €
Finanziamento Valorizzazione Agenda Sud 24/25	€ 4.298,45	5.704,04 €
Economia Valorizzazione Agenda Sud 23/24	€ 1.737,80	2.306,06 €
TOTALE Nuova valorizzazione AGENDA SUD	€ 6.036,25	8.010,10 €
TOTALE Economie accreditate sul Pos 2023	€ 434,38	576,42 €
TOTALE Economie accreditate sul Pos 2024	€ 421,72	559,62 €
TOTALE GENERALE MOF 2024/25 + ECONOMIE	€ 90.001,47	119.431,94 €
TOTALE FIS+ECONOMIE FIS (contrattabile)	€ 47.523,27	63.063,39 €

53. Fondo di accantonamento

1. La programmazione dell'uso del fondo dovrà prevedere una quota non impegnata, pari al 2% dell'intera disponibilità, per poter rispondere ad eventuali esigenze successivamente evidenziatesi, per retribuire eventuali

attività aggiuntive del personale docente ed A.T.A. non previste all'inizio dell'anno scolastico, previa comunicazione alla R.S.U.

2. Per l'a.s. 2024/25, il fondo di riserva è pari a € 969,86 (2%).

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL MOF

54. Finalizzazione delle risorse del MOF

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del MOF devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del POF, definito dagli Organi Collegiali della scuola.
3. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola. Le risorse sono utilizzate anche per le attività di ricerca ed innovazione metodologico-didattica ed organizzativa, necessarie a rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, dalle istituzioni ed in generale dal territorio.
4. L'impiego delle risorse non esclude alcuna delle componenti professionali della scuola in considerazione del ruolo necessario di ciascuna e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal POF.
5. La programmazione dell'uso delle risorse residue sarà effettuata in tempi congrui a consentire lo svolgimento delle attività. Di norma nel mese di marzo e comunque non oltre il mese di aprile si svolgerà una apposita sessione di informazione sindacale sullo stato di utilizzo del fondo di istituto. Dovrà essere prevista la retribuzione delle prestazioni eccedenti le ore di servizio obbligatorie, programmate per il personale docente per le attività funzionali all'insegnamento, distintamente per le lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 29 CCNL Scuola 29/11/2007.

55. Particolari attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi supportano:
 - a) Funzioni strumentali al POF
 - b) Incarichi specifici del personale ATA
 - c) Ore eccedenti personale docente
 - d) Fondo Aree a rischio art. 2 comma 2 CCNL 2014
 - e) Valorizzazione del personale scolastico

56. Criteri per la suddivisione del FIS

1. La ripartizione tra personale docente e personale ATA delle risorse disponibili deve garantire il rispetto del principio di proporzionalità delle diverse componenti sul numero complessivo di lavoratori in servizio nell'Istituto; il calcolo prevede un meccanismo di ponderazione che tenga in debito conto la diversità dei compensi orari definiti dalla contrattazione nazionale; la ripartizione deve essere fatta sulla globalità delle risorse considerate, escludendo i fondi destinati alle attività di recupero, operando eventuali successivi aggiustamenti, in caso di risparmi di spesa, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal CCNL.
2. La ripartizione del Fondo d'Istituto tra le due componenti (docenti e ATA) va finalizzata al miglioramento organizzativo e didattico dell'Istituto – da prevedere attraverso specifici piani – e alla valorizzazione delle professionalità esistenti e terrà conto, per la quota parte comune del fondo:
 - a) del numero degli addetti nelle due aree di professionalità (docenza, area amministrativa- tecnica-ausiliaria);
 - b) delle attività previste nel Piano Annuale delle Attività (PAA) deliberato dal Collegio Docenti, e nel Piano Annuale (PA) del personale ATA.Ai fini della distribuzione interna del fondo, la contrattazione stabilisce come parametro di riferimento il rapporto del 69% (pari a € 33.460,26) per i docenti e 29% (pari a € 14.063,01) per il personale ATA (sottratto, dunque, il 2% del fondo accantonato). Tale ripartizione si applica, in misura indicativa, a tutte le seguenti voci:
 - a) FIS contrattabile;
 - b) Fondo Aree a rischio art. 2 comma 2 CCNL 2014;
 - c) Valorizzazione del personale scolastico.

57. Affidamento formale degli incarichi

1. Gli incarichi vanno attribuiti formalmente e rechneranno indicazione della tipologia, del risultato atteso e del compenso previsto. Gli incarichi conferiti saranno liquidati attraverso lo strumento del "cedolino unico" previsto dalla legge finanziaria 2010 (art. 2, comma 197), direttamente dal MEF.
2. Il riconoscimento terrà conto del carico di lavoro effettivo e del peso delle funzioni definiti nell'incarico. La previsione contenuta nell'incarico dovrà essere confermata o meno dal personale impegnato, in sede di relazione

conclusiva dal personale investito della funzione e sulla base di opportuna documentazione, che attesti il lavoro svolto e il numero delle ore prestate, per assicurare una corretta rendicontazione e un adeguato controllo da parte degli organi dirigenti e degli organi di controllo interni previsti dal modello organizzativo di istituto. Tutti i compensi sono definiti in ragione delle ore effettivamente svolte, in base al carico di lavoro espresso in numero di ore effettivamente impegnate e al peso dei compiti richiesti e definiti nell'incarico formale.

- Per gli incarichi già affidati, la contrattazione provvede alla quantificazione delle ore successivamente all'avvio delle prestazioni: in tal caso il compenso pattuito comprende anche le prestazioni precocemente effettuate.

58. Attività didattiche di miglioramento dell'offerta formativa finanziate (aggiuntive all'insegnamento – art. 88 c2-B)

- Per l'a.s. 2024/25, in ragione delle condizioni di lavoro e di svolgimento della didattica, nonché delle previsioni del POF-t, è stanziata per l'attività progettuale dei docenti una quota pari a: € 14.630,00 pari a circa 380 ore di attività.
- Le attività progettuali finanziate prevedono la seguente ripartizioni di massima tra ordini di scuola e plessi all'interno dell'istituzione scolastica, rivedibile in caso di mancato uso delle risorse da parte di una o più componenti del collegio docenti:

Scuola dell'infanzia	120 ore di insegnamento
Plesso Centro	40 ore
Plesso Ducenta	40 ore
Plesso Ciento	40 ore
Scuola primaria	260 ore di insegnamento
Plesso Centro	100
Plesso Ducenta	80
Plesso Ciento	80
Tot ore di insegnamento	380

- Le attività progettuali finanziate, sulla base delle proposte progettuali presentate dai docenti e approvate negli organi collegiali competenti, per l'a.s. 2024/25 afferiscono prioritariamente alle seguenti aree:

Scuola dell'infanzia e primaria	1. Educazione alla lettura, alla comprensione e al pensiero narrativo (<i>competenza alfabetico-funzionale</i>)
	2. Esercizio della cittadinanza attraverso la musica, le arti, i media (<i>competenza di cittadinanza, consapevolezza ed espressione culturale</i>)
	3. Ricerca del benessere psico-fisico e adozione di stili di vita sani (<i>competenze sociali e civiche</i>)
Scuola primaria	4. Inclusione e recupero degli apprendimenti

59. Attività funzionali docenti finanziate (art. 88 c2-K; collaboratori Ds: art. 88 c2-F)

- Per l'a.s. 2024/25, in ragione delle condizioni di lavoro e di svolgimento della didattica, nonché delle previsioni del POF-t, è stanziata per l'attività funzionale dei docenti una quota pari a: € 18.830,26, pari a circa 978 ore di attività.
- Le attività funzionali finanziate prevedono le ripartizioni di massima tra aree di intervento nell'istituzione scolastica, rivedibile in caso di mancato uso delle risorse da parte di una o più componenti del collegio docenti.
- Ulteriori attività funzionali dei docenti, vincolate da specifiche risorse destinate, sono riportate nella tabella sottostante e prevedono la seguente ripartizione, non rivedibile in caso di mancato uso delle risorse da parte di una o più componenti del collegio docenti (in tal caso, le somme resteranno inutilizzate e costituiranno economie per l'anno successivo):

Funzioni strumentali al POF-t	- AREA 1: Programmazione triennale, prove Invalsi, monitoraggio e valutazione d'istituto (<i>n. 1 docente</i>) - Area 2: PRI-INF: Didattica decentrata ed esperienziale (<i>n. 3 docenti primaria + n. 3 docenti infanzia con responsabilità per i tre plessi</i>) - Area 3: PRI-INF: Iniziative di ampliamento ed esercizio delle competenze (rassegne, gare, concorsi) (<i>n. 1 docente primaria + n. 1 docente infanzia</i>)	forfetario	€ 4.630,90
-------------------------------	---	------------	------------

60. Attività del personale ATA finanziate (art. 88 c2-E)

- Ai sensi dell'articolo 88 comma 2 lettera "e" e lettera "k" del CCNL 29/11/2007, fatte salve le quote del fondo già istituzionalmente destinate alle singole categorie, la quota riservata al personale ATA in servizio presso l'istituto sarà utilizzata per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto prestazioni aggiuntive per incarichi previsti dal contratto d'istituto o assegnati dalla Dirigenza nel rispetto di tale contratto, il compenso dovrà essere

stabilito secondo base oraria. Si concordano i seguenti criteri generali di impegno:

- retribuzione per sostituzione colleghi assenti non sostituiti con supplente temporaneo;
 - intensificazione per attività di maggiore impegno durante le ore di servizio;
 - compensi per flessibilità oraria e turnazioni;
 - compensi per lavoro straordinario;
 - compensi per partecipazione ai progetti previsti dal POF.
2. Per l'a.s. 2024/25, in ragione delle condizioni di lavoro e di svolgimento della didattica, nonché delle previsioni del POF-t, è stanziata per l'attività aggiuntiva del personale ATA (intensificazione e straordinario) una quota complessiva pari a € 14.063,01 per la quale si procede alla seguente suddivisione interna: € 6.500,51 per n. 407 ore circa degli assistenti amministrativi; € 7.562,50 per n. 550 ore circa dei collaboratori scolastici.
 3. Le attività funzionali finanziate prevedono la seguente ripartizione di massima tra aree di intervento nell'istituzione scolastica, rivedibile in caso di mancato uso delle risorse da parte di una o più componenti del personale:

Categoria	Ore intensificazione	Ore straordinario	Tot.
Assistenti amministrativi	267	140	407
Collaboratori scolastici	350	200	550

4. Le attività previste per lo svolgimento di straordinari sono le seguenti:

Categoria	Attività
Assistenti amministrativi	- attività amministrativa aggiuntiva - specifici progetti di recupero pratiche - attività amministrativa connessa a attuazione PNRR
Collaboratori scolastici	- piccola manutenzione - servizi esterni - assistenza ai progetti didattici del POF-t in presenza - aperture straordinarie

61. Attribuzione incarichi specifici e posizioni economiche

1. Per l'a.s. 2024/25, in ragione delle condizioni di lavoro e di svolgimento della didattica, nonché delle previsioni del POF-t, è stanziata per gli incarichi specifici del personale ATA una quota pari a € 3.584,67.
2. Gli amministrativi in possesso di art. 7 (prima posizione economica) sono n. 2 su 7 totali (incluso al 30/06). A costoro vengono dettagliati incarichi finalizzati allo svolgimento di compiti di coordinamento di aree e personale o, in misura minore, di compiti particolarmente gravosi o delicate. A corroborare le attività specifiche del settore, si attribuiscono n. 2 incarichi specifici ex art. 47 per l'a.s. 2024/25, come di seguito dettagliato:
 - a. Accelerazione delle procedure di acquisto e fornitura per Piano RiGenerazione Scuola nell'ambito del PNRR;
 - b. Attivazione di nuove procedure per l'amministrazione telematica.
3. I collaboratori scolastici in possesso di art. 7 (prima posizione economica) sono n. 4 su 20 totali. A costoro vengono dettagliati incarichi finalizzati allo svolgimento di compiti di coordinamento di aree e personale o, in misura minore, di compiti particolarmente gravosi o delicate. A corroborare le attività specifiche del settore, si attribuiscono n. 8 incarichi specifici ex art. 47 per l'a.s. 2024/25, come di seguito dettagliato:
 - a. Assistenza materiale ad alunni diversamente abili/BES.

62. Incarichi specifici dal fondo di valorizzazione del personale scolastico (L. 160/2019)

1. Il fondo, quantificato per l'a.s. 2024/25 (salvo accantonamento per eventuale adeguamento a nuovo contratto) in € 15.323,66, viene ripartito tra personale docente e ATA secondo i criteri e le percentuali già individuate per il FIS e consistenti in € 10.726,56 per il personale docente (70%) e € 4.597,10 personale ATA (30%).
2. Come previsto all'art. 31, il fondo di valorizzazione è destinato a incarichi che qualificano le prestazioni nell'ottica di una specifica attenzione alle competenze del personale e alle azioni di particolare complessità svolte.
4. Le attività di valorizzazione della professionalità docente finanziate prevedono la seguente ripartizione di massima tra aree di intervento nell'istituzione scolastica, rivedibile in caso di mancato uso delle risorse da parte di una o più componenti del collegio docenti:

Categoria	Descrizione incarico	Ore	Misura
Docenti	- Innovazione metodologica e curricolare; - Implementazione e sviluppo innovativo delle pratiche gestionali ed organizzative; - Attività e coordinamento di formazione, anche digitale, con i necessari raccordi	557	€ 19,25

	con il piano di formazione; - Incremento della cultura e delle pratiche inclusive.		
--	---	--	--

5. Le attività di valorizzazione delle professionalità ATA finanziate prevedono la seguente ripartizioni di massima tra aree di intervento nell'istituzione scolastica, rivedibile in caso di mancato uso delle risorse da parte di una o più componenti del personale. Parte della quota destinata al personale ATA, con gli opportuni ricalcoli in merito alla misura oraria, potrà essere assegnata anche al DSGA:

Categoria	Descrizione incarico	Ore	Misura
Assistenti amministrativi	- Procedure amministrativo-contabili connesse alle azioni di innovazione digitale, curricolare e del PNRR; - Comunicazione telematica, gestione e supporto delle piattaforme digitali.	100	€ 15,95
Collaboratori scolastici	- Coordinamento di gruppi di lavoro e squadre di intervento per piccola manutenzione e riallocazione risorse materiali; - Servizi di portineria e logistica (gestione allarmi); - Servizi e missioni esterne; - Prevenzione e sicurezza della comunità scolastica.	218	€ 13,75

63. Incarichi specifici dal fondo di valorizzazione del personale docente coinvolto nel piano AgendaSud

- Il fondo, quantificato per l'a.s. 2024/25 (salvo accantonamento per eventuale adeguamento a nuovo contratto) in € 6.036,25, è composto dal fondo precedentemente assegnato, con nota MIM prot. 22854 del 19/07/2024, pari a € 1737,80, già destinata a specifici destinatari, e dal fondo di nuova assegnazione a valere sull'a.s. 2024/25 con nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024, pari a € 4298,45.
- Per l'a.s. 2024/25 il secondo fondo, pari a € 4298,45, viene ripartito tra personale docente a tempo indeterminato secondo i criteri descritti all'art. 39.
- Come previsto all'art. 39, il fondo di valorizzazione è destinato a:
 - Docenti a t.i. residenti fuori provincia rispetto alla sede di servizio, che permangono da almeno tre anni senza aver prodotto domanda di trasferimento/assegnazione/utilizzo, per i quali si procede ad attribuzione diretta con decreto di liquidazione a consuntivo (la permanenza triennale è valutata a ritroso, a partire dall'a.s. 2024/25);
 - Docenti a t.i. che permangono da almeno tre anni senza aver prodotto domanda di trasferimento / assegnazione / utilizzo e sono contemporaneamente impegnati in progetti – non altrimenti retribuiti – di ampliamento dell'offerta formative, per i quali si procede con specifica formalizzazione di incarico.
- Le attività di valorizzazione della professionalità docente finanziate prevedono la seguente ripartizioni di massima tra le due categorie, rivedibile in caso di mancato uso delle risorse da parte di una o più componenti del collegio docenti:

Categoria	Descrizione incarico	Ore	Misura
Docenti a t.i.	- Docenti a t.i. residenti fuori provincia rispetto alla sede di servizio, che permangono da almeno tre anni senza aver prodotto domanda di trasferimento/assegnazione/utilizzo	30	€ 19,25
	- Docenti a t.i. che permangono da almeno tre anni senza aver prodotto domanda di trasferimento / assegnazione / utilizzo e sono contemporaneamente impegnati in progetti – non altrimenti retribuiti – di ampliamento dell'offerta formativa che coinvolgono enti locali e/o enti territoriali (ASL, forze armate, parrocchie) e/o enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali,	193	€ 19,25

	incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni, etc.).		
--	---	--	--

64. Uso delle economie accreditate su POS 2023/24 e 2024/25

1. I fondi accreditati, senza altro vincolo di destinazione, per incremento della dotazione finanziaria complessiva dell'istituto negli anni 2023/24 (dopo chiusura della sequenza contrattuale) e 2024/25, pari a € 856,10, sono messi a disposizione delle eventuali ulteriori attività a carico del personale docente e/o ATA secondo le esigenze sopravvenienti nell'a.s. 2024/25.
2. Per l'attribuzione di tali risorse si prescinde, consensualmente, dall'indicazione ordinaria delle percentuali di riparto di cui all'art. 56.

TITOLO QUINTO - NORME FINALI

65. Clausola di salvaguardia finanziaria

3. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.
4. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
5. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

66. Verifica dell'accordo

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione. È comunque prevista l'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste dai componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione da luogo a nuova trattativa. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

67. Interpretazione autentica

1. In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sull'interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto, assumendo quindi valore retroattivo.

68. Pubblicizzazione del contratto


Al termine di tutte le attività connesse alla contrattazione integrativa di istituto, raggiunto l'accordo tra la parte pubblica, la R.S.U. e le OO.SS. il Dirigente scolastico curerà la pubblicazione all'albo nonché, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.150 del 27 ottobre 2009, nel sito web istituzionale del contratto per la conoscenza di tutti i lavoratori.

69. Durata del contratto

1. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in particolare all'ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola 2016-18.
2. Il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo.
3. Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti.
4. Il contratto entra in vigore immediatamente.
5. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti, o con l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, la cui ipotesi è stata firmata il 14 luglio 2023.
6. Nel caso dell'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, nel corrente a. s., in accordo con le parti sociali, si stabilisce di realizzare una sequenza contrattuale breve che recepisca le principali innovazioni, tese a migliorare le modalità organizzative del lavoro e l'offerta formativa, come:
 - a. modalità delle riunioni e di lavoro degli OOCC, compresa l'attività di programmazione settimanale per la scuola primaria;
 - b. il lavoro agile;
 - c. la partecipazione alle iniziative formative.

A seguito di parere favorevole dei revisori dei conti reso in data 21/11/2024.

PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore
prof. Paolo Graziano




PARTE SINDACALE
Per la parte Sindacale:

RSU

Ins. Chirico Pasquale

Ins. Della Galla Giuseppina

Ins. Fontana Luisina



SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

ANIEF

.....
.....
.....
.....
.....

